

Università per Stranieri di Perugia

Regolamento per le collaborazioni part-time (Art.13 L. 390/1991) degli studenti iscritti ai corsi di lingua e cultura italiana dell'Università per Stranieri di Perugia (Approvato dai Consigli Accademico e di Amministrazione dell'Ateneo nelle sedute del 15 febbraio 2007)

Art. 1 - (Finalità)

1. L'Università per Stranieri di Perugia definisce annualmente, ai sensi dell'art.13 della legge 390/91, forme di collaborazione per attività connesse ai servizi resi dall'ateneo, destinate agli studenti iscritti ai Corsi di lingua e cultura italiana organizzati dall'Università, con esclusione di quelle inerenti all'attività di docenza di cui all'art.12 della legge 19.11.1990 n. 341, allo svolgimento degli esami e che comportino assunzione di responsabilità amministrativa.
2. Le attività che possono formare oggetto delle collaborazioni studentesche di cui al citato art.13 sono quelle connesse:
 - a. Ai servizi informativi generali e di orientamento per gli studenti;
 - b. Alla collaborazione nei servizi di supporto all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni culturali e scientifiche quali congressi, convegni, seminari, ecc.;
 - c. Alla collaborazione nella raccolta, classificazione e conservazione di materiale di archivio o museale;
 - d. Alla collaborazione nell'uso di apparecchiature informatiche ed audiovisive;
 - e. Alla collaborazione nella raccolta, memorizzazione o elaborazione dati che non comportino riservatezza o assunzione di responsabilità amministrativa;
 - f. Alla collaborazione in biblioteche, strutture didattiche ed altri spazi aperti agli studenti;
 - g. Ai servizi straordinari di portineria, recapito, pulizia, trasloco mobili, libri, ecc.;
 - h. All'assistenza per l'agibilità, il funzionamento e la custodia di laboratori linguistici, di strutture, laboratori ed attrezzature informatiche;
 - i. Agli interventi di assistenza agli studenti disabili;
 - j. Ad altre eventuali mansioni analoghe alle precedenti, purché conformi a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 390/91.
3. L'attribuzione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Università.
4. Le collaborazioni per attività a tempo parziale sono finanziate dall'ateneo con fondi stanziati su apposito capitolo del bilancio universitario.
5. Le collaborazioni, di cui al presente articolo, dovranno svolgersi all'interno dei locali dell'ateneo o in spazi comunque utilizzati dallo stesso per la propria attività.

Art. 2 - (Entità delle collaborazioni)

1. La durata massima di ogni collaborazione è fissata in 100 ore con un compenso orario stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
2. Il compenso è esente, ai sensi dell'art.13 della legge n. 390 del 2/12/1991, dalla imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.
3. La collaborazione non configura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi.
4. Allo studente può essere conferita una sola collaborazione. Le collaborazioni non possono protrarsi oltre la durata del periodo di iscrizione.

Art. 3 - (Contratto)

1. L'attività di collaborazione è regolata da specifico contratto. Il contratto deve prevedere:
 - a. Il periodo di decorrenza della collaborazione;
 - b. Il settore presso il quale viene prestata la collaborazione;
 - c. Il tipo di attività che deve essere svolta;
 - d. Le ore previste dalla collaborazione;
 - e. Il corrispettivo dovuto e le modalità per la sua erogazione;
 - f. L'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi;
 - g. Una clausola espressa di risoluzione unilaterale del contratto: per astensione ingiustificata dello studente dalla collaborazione, per gravi motivi o per inadempienze dell'assegnatario, per rinuncia dell'assegnatario agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria, per irrogazione, allo studente, di provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione, per qualsiasi causa che renda lo studente non idoneo al proseguimento della collaborazione, qualora lo studente venga sottoposto a procedimento penale.
2. Il contratto, inoltre, potrà essere risolto con il consenso delle parti. L'Università, oltre per quanto previsto dalla normativa vigente, non si assume responsabilità per attività, non previste dal contratto, ed eventualmente svolte dallo studente nell'espletamento della collaborazione.
3. Quando la collaborazione è annullata, quale ne sia la causa, o sospesa e non ne sia stata autorizzata la continuazione in periodo successivo, nessun corrispettivo è dovuto in relazione alla collaborazione non prestata.
4. La persona incaricata del controllo dell'attività dello studente deve comunicare per iscritto all'ufficio interessato dell'applicazione del tempo parziale, qualsiasi irregolarità che si verificasse nello svolgimento della collaborazione. Il predetto ufficio procederà ad

informarne i competenti organi dell'amministrazione. L'amministrazione, sentito lo studente interessato ed eventualmente altre persone a conoscenza dei fatti, può procedere con provvedimento motivato alla sospensione della collaborazione o alla revoca dell'incarico.

Art. 4 (Ripartizione delle collaborazioni tra i settori)

1. Entro la data prevista per la presentazione delle domande, i responsabili dei settori faranno pervenire motivate richieste all'ufficio gestore della applicazione dell'art.13 della legge 390/91, con indicate:
 - a. Il numero delle collaborazioni che si ritengono necessarie ed i periodi di massima di svolgimento;
 - b. Il nome della persona incaricata di seguire lo studente nell'attività a tempo parziale (in mancanza di designazione, sarà incaricato lo stesso firmatario della richiesta). I responsabili potranno nominare o sostituire, in qualunque momento, la persona incaricata;
 - c. Il riepilogo delle attività alle quali si intendono adibire gli studenti.
2. Il numero delle collaborazioni da assegnare a ciascuno dei settori sarà individuato, dal Rettore, sulla base di criteri oggettivi.

Art. 5 - (Domanda di partecipazione)

1. Le domande vanno redatte su apposito modulo fornito dall'Ufficio gestore ed ivi consegnate o fatte pervenire entro la data di scadenza fissata dal bando.
2. Le collaborazioni sono attribuite agli studenti sulla base di una graduatoria formulata secondo quanto indicato al successivo art. 7.

Art. 6 - (Requisiti di ammissione)

Possono accedere alle collaborazioni tutti gli studenti che:

1. risultano iscritti ad un corso di lingua e cultura italiana di durata almeno trimestrale.
2. hanno una conoscenza almeno pari al livello elementare A2,
3. sono in regola con le norme relative al soggiorno degli studenti stranieri in Italia,
4. non siano lavoratori dipendenti o autonomi nel territorio italiano.
5. non siano beneficiari di borse di studio dell'Università o del MAE o di altri enti pubblici nel periodo previsto per lo svolgimento della collaborazione;
6. non abbiano subito provvedimenti disciplinari o non abbiano in corso procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Art. 7 - (Formazione delle graduatorie)

1. La graduatoria, unica per tutti i settori, sarà redatta sulla base dei seguenti elementi oggettivi desunti dalla domanda di partecipazione:

Provenienza del candidato

Questo elemento serve per dare un punteggio oggettivo al candidato in rapporto al paese di provenienza, in genere coincidente con la nazionalità. In base alle aree geografiche, a cui si ricollega astrattamente una posizione economica-finanziaria, **si ritiene di individuare 4 raggruppamenti:**

- I. Paesi da cui non si può esportare valuta o è fortemente limitata + Europa orientale + Asia (eccetto Israele, Kuwait, Emirati Arabi, Corea, Hong Kong, Giappone, Taiwan,.....) + Africa (eccetto quelli non in via di sviluppo: Sudafrica.....)
- II. Paesi da cui si può esportare valuta, ma sono tradizionalmente o per cause contingenti, in situazione di difficoltà economica + America latina +Turchia + Israele + ex-Jugoslavia
- III. Paesi sviluppati extraeuropei lontani dall'Italia + America del nord + Australia + Nuova Zelanda + Paesi sviluppati dei vari continenti
- IV. Paesi dell'Europa occidentale (UE ed altri)

Per il mutamento di notorie situazioni internazionali, la tabella può subire variazioni.

Punteggio	10	9	8	7
Provenienza	Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III	Gruppo IV

Numero dei mesi di iscrizione

Questo elemento tende a "premiare" le più lunghe permanenze presso l'Università per Stranieri. Punteggi previsti:

Punteggio	10	9	8	7
Iscrizioni nell'anno precedente	N. Mesi 12-10	N. Mesi 9-7	N. Mesi 6-4	N. Mesi 3

Numero di borse di studio già godute

Questo elemento tende a valutare le posizioni di chi ha goduto o meno di borse di studio dell'Università, del Ministero degli affari esteri, ovvero di altri nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda di partecipazione. I sussidi (prestiti, tassa d'iscrizione gratuita e piccole somme) erogati dall'Università e altri enti non sono presi in considerazione, dato il loro carattere di intervento eccezionale, di sussistenza.

Punteggio	10	9	8	7
Precedenti borse negli ultimi 6 mesi	N. Borse 0	N .borse 1	N .borse 2	N .borse 3

Età

Questo elemento tende a porre in differente posizione i candidati secondo le fasce di età a cui presumibilmente corrisponde una redditività ovvero delle potenzialità formative da premiare. Le fasce di età individuate sono le seguenti:

- Fino a 20 anni, fase scolastica liceale
- Da 21 a 29 anni, fase di studi universitari
- Da 30 a 45 anni, fase di presunto reddito ed ancora formativa
- Oltre i 46 anni, fase di minori necessità formative

Punteggio	10	9	8	7
Età	Fino a 20	Anni 21-29	Anni 30-45	Oltre 46

Titolo di studio

Il titolo di studio è da intendersi quello massimo conseguito in Istituzioni diverse dall'Università per Stranieri.

Punteggio	10	9	8	7	6
Laurea italiano e altre discipline	X				
Studente universitario d'italiano		X			
Diploma scuola superiore			X		
Studente scuola superiore				X	
Altri titoli					X

Corso di iscrizione all'Università per Stranieri

Si considera il corso a cui lo studente è iscritto nell'ultimo mese del riferimento ai fini della ammissibilità.

Punteggio	10	9	8
Corso C1 – C2	X		
Corso B1 – B2		X	
Corso A1 – A2			X

Le collaborazioni saranno attribuite ai concorrenti secondo l'ordine di graduatoria, a partire dal punteggio complessivo, più alto. A parità di punteggio complessivo la collaborazione sarà attribuita al concorrente più giovane.

2. Nell'assegnazione, che potrà essere fatta dall'Ufficio gestore ad uno qualsiasi dei settori che ne abbiano fatto richiesta, si terrà conto di eventuali richieste dello studente e dei settori richiedenti. Non saranno possibili passaggi di settore..
3. La graduatoria, con i settori di destinazione dei soli vincitori, approvate con Decreto Rettorale e resa pubblica mediante affissione nelle bacheche dell'ufficio che si occupa della gestione del tempo parziale, sarà valida per il solo trimestre a cui fa riferimento. Nel predetto D.R. dovrà essere precisata la data di scadenza per l'accettazione dell'incarico da parte degli studenti. Entro tale data, la persona incaricata di seguire l'assegnatario e' tenuta ad avere un colloquio con lo stesso in modo da giungere alla definizione del programma della collaborazione (decorrenza, ecc.). Il programma deve tener conto delle esigenze didattiche degli studenti. Detto programma va accettato, sottoscritto dallo studente e confermato dalla persona incaricata di seguirne l'attività. Dopo l'accettazione, non saranno possibili, nei singoli settori, scambi di periodi fra gli studenti assegnatari. In caso di mancata accettazione, lo studente sarà automaticamente e, senza comunicazioni ufficiali, escluso dalle graduatorie di assegnazione e sostituito, nel rispetto della graduatoria, con un altro concorrente. Alla fine della collaborazione, la persona incaricata di seguire l'attività degli assegnatari, è tenuta a presentare, all'ufficio gestore del tempo parziale, una breve relazione con la valutazione finale sulla collaborazione svolta dallo stesso studente.
4. L'Università per Stranieri di Perugia, considerata l'ampia diffusione – all'interno dell'ateneo – che sarà data alla graduatoria definitiva, non darà comunicazione scritta ai partecipanti, vincitori e non. Nel caso di sostituzioni, per celerità, i candidati subentranti potranno essere contattati anche telefonicamente o per posta elettronica.
5. Contro gli atti del procedimento per il conferimento delle collaborazioni a tempo parziale agli studenti, è ammesso reclamo in carta semplice al Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di affissione (esclusa) della graduatoria. Il Rettore giudica sulle istanze pervenute entro l'ottavo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse istanze.

Art. 8 - (Assegnazioni periodi, rinunce, sostituzioni)

1. Nei singoli settori di destinazione dei vincitori è data facoltà alla persona incaricata di seguire l'attività a tempo parziale dello studente, di stabilire criteri per l'assegnazione dei periodi di collaborazione ai vincitori.
2. Nel rispetto degli altri articoli del presente regolamento, si precisa e si aggiunge quanto segue:
 - a. In caso di rinuncia prima dell'inizio della collaborazione, mancata accettazione nei termini e con le modalità previste, si procederà all'assegnazione delle collaborazioni agli studenti collocati in graduatoria secondo l'ordine di posizione nella stessa graduatoria.

- b. In caso di recesso anticipato dal servizio, si procederà, fatte salve le mutate esigenze dell'Università, alla assegnazione del monte ore residuo secondo l'ordine degli aspiranti risultati migliori classificati dopo i vincitori.
- c. Lo studente che dopo l'inizio della collaborazione sia momentaneamente impossibilitato, per giustificato motivo, a rendere la prestazione, deve darne tempestiva comunicazione scritta alla persona incaricata di seguire la sua attività che decide l'eventuale differimento della prestazione.
- d. In caso di esaurimento della graduatoria si ripartirà, per le sostituzioni, dal primo rinunciatario in graduatoria.

Art. 9 - (Copertura assicurativa)

- 1. L'amministrazione provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti che presteranno l'attività a tempo parziale. L'incarico non dà luogo, per l'Università per Stranieri di Perugia, ad alcun obbligo sanitario o pensionistico o di altra natura.

Art. 10 - (Pagamento delle collaborazioni)

- 1. Il pagamento delle collaborazioni sarà effettuato in un'unica soluzione al termine effettivo della collaborazione. In nessun caso, come indicato all'art. 2, è possibile il differimento di prestazioni oltre il periodo di iscrizione.
- 2. I pagamenti saranno effettuati previa dichiarazione scritta dell'incaricato che ha seguito l'attività dello studente.
- 3. In caso di recesso anticipato o decadenza, allo studente compete il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate.

Art. 11

- 1. Nei casi in cui necessiti definire modalità procedurali o situazioni non contemplate dal presente regolamento, il Rettore deciderà nel merito, con proprio decreto.